

**Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno
finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il
triennio 2023-2025**

DDL 643/C

**Audizione in Commissioni
Bilancio della Camera e del
Senato**

**Memoria ANCE
2 dicembre 2022**

Sommario

VALUTAZIONI GENERALI	2
SINTESI	2
I FONDI PER LE INFRASTRUTTURE	4
LE MISURE RELATIVE AL CARO MATERIALI	8
LE MISURE FISCALI	10
LE MISURE PER IL LAVORO.....	10
ULTERIORI PROPOSTE	30
REVISIONE PREZZI APPALTI PRIVATI	30
SUPERBONUS 110% PER IACP.....	30
INCENTIVI ALLA VALORIZZAZIONE EDILIZIA.....	31
INCENTIVI ALL'ACQUISTO DI ABITAZIONI IN CLASSE ENERGETICA ELEVATA	31
IMMOBILI DA COSTRUIRE: APPLICABILITA' TEMPORALE DELL'OBBLIGO DI UTILIZZO DEL MODELLO STANDARD DI POLIZZA POSTUMA DECENNALE	31
RIDUZIONE ALIQUOTA CIGO PER EDILIZIA.....	32
DETASSAZIONE E DECONTRIBUZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO.....	32
RIPRISTINO DELLA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA INAIL PER IL SETTORE EDILE (11,50%).....	32
DETASSAZIONE E DECONTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DELLE ORE DI FORMAZIONE.....	33
EQUIPARAZIONE DEI CRITERI DI COMPUTO DEL LIMITE MASSIMO DI DURATA DELLA CIGO.....	33
CONTRIBUTO DELLO 0,30% DESTINATO ALLA FORMAZIONE.....	33
DEFINIZIONE AGEVOLATA.....	34
RIVALUTAZIONE IMPORTO ESENZIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA PER INDENNITÀ DI TRASFERTA E PER INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA	34

VALUTAZIONI GENERALI

SINTESI

Il Disegno di Legge di bilancio 2023-2025 si inserisce in un contesto che vede l'economia ancora in crescita. Nei primi 9 mesi dell'anno in corso il PIL è aumentato ad un ritmo del +4,6%, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Tuttavia, le prospettive future appaiono poco favorevoli (+0,3% nel 2023 secondo la NADEF) a causa del persistere del conflitto russo ucraino, delle tensioni inflazionistiche e del conseguente rialzo dei tassi di interesse. Queste criticità compromettono il sentiero di crescita dell'economia italiana intrapreso negli ultimi due anni.

In questi due anni, **il settore delle costruzioni ha avuto un ruolo trainante**: più di un terzo dell'aumento del PIL è, infatti, legato alla crescita del settore, che ha creato 230.000 posti di lavoro. Questo andamento ha permesso di avere **importanti entrate fiscali che hanno consentito anche di finanziare gli aiuti per imprese e famiglie: più del 30% dei maggiori introiti fiscali sono legate al settore**.

È quindi fondamentale **mantenere questa dinamica positiva del settore** ed evitarne il blocco. La storia degli ultimi 15 anni ci insegna infatti che fermare l'edilizia alimenta una dinamica negativa sul PIL che conduce a fare nuovi tagli e a politiche recessive.

Per l'Ance, la Manovra deve essere rafforzata e Governo e Parlamento devono intervenire per risolvere alcune delle emergenze che imprese e famiglie stanno affrontando.

La **prima** riguarda lo **sblocco immediato della cessione dei crediti fiscali per i cantieri già avviati**.

Il grido di allarme di famiglie e imprese ci giunge ogni giorno sempre più forte. Oggi ci sono migliaia di famiglie in seria difficoltà a causa dei debiti contratti e decine di migliaia di imprese che rischiano di fallire perché non riescono a trovare operatori finanziari in grado di acquistare i crediti generati. Ogni ora riceviamo messaggi di disperazione. Ma di questo tema non vi è traccia nella Manovra.

Sul tema, l'Ance ha presentato insieme ad Abi una proposta -che non ha costi per la finanza pubblica- di utilizzo degli F24 per dare sollievo a famiglie e imprese per i cantieri in corso.

La **seconda** riguarda il **caro materiali** che mette oggi a rischio 23.000 cantieri di opere pubbliche in Italia. Sul tema, la Manovra interviene con un meccanismo potenzialmente efficace, che va nel senso delle richieste formulate da Ance, ma che tuttavia risulta fortemente indebolito da un ammontare di risorse limitato e diluito nel tempo. Basti pensare che dei 3 miliardi di cassa previsti in Manovra, sono previsti solo 600 M€ nel 2023, anno in cui il PNRR deve entrare a pieno regime. Per l'Ance, le risorse vanno quindi aumentate significativamente e alcune disposizioni normative vanno inoltre migliorate per raggiungere l'obiettivo di evitare il blocco dei cantieri.

In materia di caro materiali, è **urgente sbloccare la situazione dei pagamenti 2021** (Decreti compensazioni) **e 2022** (DL Aiuti). Ad oggi, infatti, secondo una recente indagine Ance, **circa il 70% delle imprese non ha ricevuto alcun ristoro a copertura dei maggiori costi sostenuti a causa dei rincari dei materiali**.

In alcuni casi, le imprese aspettano da un anno e mezzo. **Ad oggi, 2 miliardi di euro di pagamenti risultano ancora bloccati nelle casse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.**


Infine, per l'Ance risulta prioritario introdurre strutturalmente una revisione prezzi basata sugli standard europei e internazionali; una revisione che preveda un meccanismo automatico ed indicizzato in grado di garantire un costante allineamento – in aumento e in diminuzione- del prezzo delle opere alle reali fluttuazioni del mercato.

La **terza** emergenza riguarda la necessità di **accelerare l'attuazione del PNRR**: un obiettivo che deve essere perseguito senza stravolgere l'impianto attuale.

Da questo punto di vista, **l'analisi della Manovra mette in evidenza che il Governo sta già intervenendo in favore di una revisione dei fondi infrastrutturali a favore del PNRR** e permette di finanziare il caro materiali.

Questa decisione va nel senso di quanto auspicato dall'Ance per favorire la realizzazione delle opere del PNRR.

Ad esempio, per il 2023, vengono definanziate opere della programmazione ordinaria per un importo di circa 1,2 miliardi di euro e questi fondi vengono utilizzati per finanziare le misure sul caro materiali -in primis delle opere del PNRR- per 1,6 miliardi.



Elaborazione Ance su DDL Bilancio 2023-2025

Da ultimo, l'Ance ritiene necessario sottolineare l'importanza di incrementare il finanziamento del fondo per la progettazione (250 M€ di euro previsti nel triennio in Legge di bilancio). **Ad oggi circa 8.200 progetti per 870 milioni di euro non risultano ancora finanziati.**

La capacità progettuale degli enti è tra gli aspetti più critici che rischiano di rallentare la realizzazione del PNRR. La Relazione del Ministero delle infrastrutture sullo stato di attuazione del PNRR al 30 settembre 2022 evidenzia, con riferimento alle linee di intervento di competenza dello stesso Ministero, che circa il 60% delle amministrazioni locali competenti è ora impegnato nella fase di redazione del progetto definitivo e/o esecutivo, ma questa percentuale scende al 36% nelle regioni del Mezzogiorno mentre è superiore al 90% per quelle del Centro.

I FONDI PER LE INFRASTRUTTURE

Il Disegno di Legge di bilancio 2023-2025 si inserisce in un contesto che vede l'economia ancora in crescita. Nei primi 9 mesi dell'anno in corso il PIL è aumentato ad un ritmo del +4,6%, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Tuttavia, le prospettive future appaiono poco favorevoli a causa del persistere del conflitto russo ucraino, delle tensioni inflazionistiche e del conseguente rialzo dei tassi di interesse.

Sono tutte criticità che rischiano di compromettere il sentiero di crescita dell'economia italiana intrapreso negli ultimi due anni che ha visto il settore delle costruzioni ricoprire un ruolo trainante. Più di un terzo dell'aumento del PIL è, infatti, legato alla crescita del settore, che ha creato 230.000 posti di lavoro in due anni.

Le ultime previsioni della NADEF 2022 aggiornata a novembre, stimano per il 2023 un lieve aumento del PIL dello 0,3% nel confronto con il 2022, in rallentamento rispetto a quanto ipotizzato a fine settembre (0,6 per cento).

La manovra, che prevede misure per circa 35 miliardi di euro, interviene principalmente per sostenere imprese e famiglie dal caro energia e dall'aumento dell'inflazione.

Con riferimento alle **risorse per nuove infrastrutture**, la manovra di finanza pubblica dedica poco spazio al finanziamento di nuove opere pubbliche.

L'articolato del Disegno di Legge prevede nuovi stanziamenti per circa 2.000 milioni di euro, nel triennio 2023-2025, che arrivano a 6.600 milioni fino al 2037, senza considerare i fondi destinati al caro materiali (Fondo per l'avvio delle opere indifferibili e Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici) e i finanziamenti previsti per la ricostruzione privata del Centro Italia, pari a 1.100 milioni di euro negli anni 2047-2049.

DDL BILANCIO 2023: LE RISORSE PER NUOVE INFRASTRUTTURE valori in milioni di euro

	2023	2024	2025	TOTALE 2023-2025	TOTALE 2026-2037	TOTALE
Art. 80 Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento	100	60		160		160
Art. 87 Tratte nazionali di accesso al tunnel di base Torino-Lione		50	100	150	600	750
Art. 88 Strada Statale 106 Jonica	50	50	100	200	2.800	3.000
Art. 89 Strade sismi	50	100	100	250	150	400
Art. 90 Strada Statale n. 4 Salaria	50	100	100	250	50	300
Art. 92 Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera	50	50	100	200	500	700
Art. 105 Fondo piccoli comuni a vocazione turistica	10	12	12	34	-	34
Art. 113 Adeguamento prezzi interventi infrastrutturali Polizia di Stato	50	50	30	130	210	340
Art. 127 Fondo per il contrasto al consumo di suolo	10	20	30	60	100	160
Art. 131 Alluvione Marche 15 settembre 2022	100	100		200	-	200
Art. 149 Edilizia giudiziaria	100	150	150	400	200	600
TOTALE	570	742	722	2.034	4.610	6.644

Elaborazione Ance su DDL Bilancio 2023-2025

Tra i principali finanziamenti si segnalano: 3 miliardi di euro per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari – Catanzaro della S.S. 106 Jonica, 750 milioni per le tratte nazionali di accesso al tunnel di base sulla linea Torino-Lione, 700 milioni per la messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera e 600 milioni per l'edilizia giudiziaria.

Si tratta di disposizioni che rimandano costantemente a decreti attuativi che occorre adottare nei termini previsti, affinché le norme diventino effettivamente operative e consentano la concreta realizzazione delle opere.

In termini di effetti finanziari, le risorse dell'articolato producono un **aumento degli investimenti** piuttosto contenuto nel triennio 2023-2025 (pari a circa 500 milioni di euro). A questi si aggiungono 2.750 milioni derivanti dalle misure per il contrasto del caro materiali di cui **solo 600 milioni previsti nel 2023 tra Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (100 milioni) e Fondo per la revisione prezzi (500 milioni)**. Un livello troppo basso rispetto alle aspettative di spesa previste per l'attuazione del PNRR.

DDL BILANCIO 2023-2025: EFFETTI FINANZIARI DELLE RISORSE PER IL CARO MATERIALI - valori in milioni di euro

	2023	2024	2025	TOTALE
Art. 68 Fondo per l'avvio delle opere indifferibili	100	500	1.000	1.600
Art. 79 Fondo per la revisione dei prezzi	500	500	150	1.150
TOTALE	600	1.000	1.150	2.750

Elaborazione Ance su DDL Bilancio 2023-2025

Alle risorse dell'articolato si contrappone l'effetto complessivo delle variazioni (rifiinanziamenti, defianziamenti o riprogrammazioni) apportate agli stanziamenti a legislazione vigente nella sezione II del Disegno di Legge.

Ad una prima analisi, emerge **una riduzione delle risorse destinate a nuove infrastrutture per circa 2.900 milioni di euro nel triennio 2023-2025** di cui -1.751 nel 2023, +768 nel 2024 e -1.921 nel 2025.

Tra le principali modifiche appartate nella sezione II, si segnalano le seguenti:

- **Fondo Sviluppo e Coesione – programmazione 2021-2027:** defianziamento per 3.000 milioni di euro (600 milioni nel 2023, 1.000 nel 2024 e 1.400 nel 2025);
- **Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie:** riprogrammazione di 2.000 milioni, che dal 2025 vengono spostate agli anni successivi;
- **ANAS:** Rifiinanziamento Contratto di Programma 2021-2025 per 2.250 milioni, di cui 450 milioni nel triennio 2023-2025;
- **Ferrovie dello Stato:** defianziamento per 1.080 milioni del contributo in conto impianti di RFI, spiegato dall'anticipo al 2022 di risorse, per un importo pari, disposto dal DL Aiuti Quater (DL 176/2022, art.14). e diverse riprogrammazioni come quelle per le linee ad Alta Velocità, finalizzate ad anticipare fondi (es. AV Vicenza-Padova, SA-RC);
- **Alloggi per Studenti Universitari:** rifiinanziamento per 300 milioni di euro di cui 250 nel triennio 2023-2025.

DDL BILANCIO 2023-2025: LE RISORSE PER NUOVE INFRASTRUTTURE PREVISTE NELLA SEZIONE II

valori in milioni di euro

			2023	2024	2025	TOTALE 2023-2025	2026 e succ.	TOTALE
Riprogrammazione	MEF 7593	Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie	-	-	-2.000	-2.000	2.000	0
Rifinanziamento	MEF 7844	Ammodernamento parco infrastrutturale Guardia di Finanza	3	3	11	17	75	92
Rifinanziamento	MIT 7172	Ristrutturazione e costruzione di nuove sedi ed infrastrutture delle Capitaneria di Porto	-	1	3	4	30	34
Definanziamento	MINT 7461	Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese	-5	-27	-20	-52	-31	-83
Definanziamento	MIT 7311	Fondo per la strategia di mobilità sostenibile (*)	-	-25	-25	-50	-	-50
Rifinanziamento	MIT 7518	Riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova (Risorse RFI)	20	20	20	60	50	110
Rifinanziamento	MIT 7532	Nuova linea ferroviaria Torino-Lione	-	91	120	211	1.020	1.231
Definanziamento	MIT 7580	Nuove piste ciclabili urbane	-47	-47	-	-94	-	-94
Rifinanziamento	MIT 7400	Trasporto rapido di massa	50	100	100	250	800	1.050
Riprogrammazione	MIT 7122	AV Vicenza-Padova Attraversamento Vicenza	-	50	-50	-	-	-
Riprogrammazione	MIT 7122	AV SA-RC	-	100	-100	-	-	-
Riprogrammazione	MIT 7122	Contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato	-	200	-200	-	-	-
Rifinanziamento	MIT 7122	Contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato	-	200	200	400	2.000	2.400
Definanziamento	MIT 7122	Contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato (**)	-1.080	-	0	-1.080	-	-1.080
Riprogrammazione	MEF 7464	Edilizia sanitaria pubblica	-600	-	600	-	-	-
Rifinanziamento	MIT 7340	Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria	10	10	15	35	-	35
Definanziamento	MIT 7650	Spese per la ricostruzione delle infrastrutture in ripristino del sistema viario e attività connesse (Genova)	-20	-20	-20	-60	-50	-110
Riprogrammazione	MIT 7002	Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese	-	-	-200	-200	200	-
Rifinanziamento	MIT 7002	Contratto di Programma Anas 2021-2025	100	150	200	450	1.800	2.250
Definanziamento	MIT 7437	Edilizia residenziale	-3	-3	-3	-8	-3	-10
Rifinanziamento	MI 8105	Fondo unico per l'edilizia scolastica	-	50	80	130	250	380
Rifinanziamento	MUR 7273	Alloggi e residenze per studenti universitari	50	100	100	250	50	300
Riprogrammazione	MEF 8000	FSC Programmazione 2021-2027 (***)	0	193	-193	-	-	-
Definanziamento	MEF 8000	FSC Programmazione 2021-2027 (***)	-210	-350	-490	-1.050	-	-1.050
Riprogrammazione	MEF 7759	Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese	-	-	-50	-50	50	0
Definanziamento	MEF 7270	Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria	-19	-28	-20	-67	-	-67
TOTALE			-1.751	768	-1.921	-2.904	8.241	5.337

(*) Considerato al 50%

(**) Il definanziamento è spiegato dall'anticipo al 2022 di alcune spese disposto dal DL Aiuti Quater (DL 176/2022, art.14)

(***) Considerato al 35%

Elaborazione Ance su DDL Bilancio 2023-2025

Tra le ulteriori misure previste nel DDL, si evidenzia, inoltre, l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di un **Fondo per il contrasto al consumo di suolo**, dotato complessivamente di 160 milioni di euro, destinato a interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado.

Si tratta di un primo concreto passo verso il saldo netto di consumo di suolo pari a zero nel 2050, chiesto dall'UE ed è una misura certamente importante per i suoi effetti sulla mitigazione del **rischio idrogeologico**. Un tema tristemente attuale, dopo il grave episodio franoso che ha colpito nei giorni scorsi l'isola di Ischia, che dovrebbe trovare nella Legge di bilancio uno spazio adeguato.

Il contrasto e la prevenzione del dissesto idrogeologico continua a rappresentare un'emergenza nazionale.

Basti considerare che in Italia, secondo gli ultimi dati disponibili della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la realizzazione di un intervento di difesa del suolo, sono necessari in media 4,2 anni. Si passa da 2,7 anni per le opere inferiori a 100.000 euro a 8,3 anni per quelle di importo superiore a 5 milioni di euro. Oltre la metà del tempo è impiegato per le fasi a monte delle gare per l'affidamento dei lavori.

È evidente che ci siano ampi margini di miglioramento del processo di programmazione e realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico in Italia.

Occorre **ripartire dal Piano ProteggItalia**, finanziato nel 2019 per circa 11 miliardi di euro, chiarirne lo stato di attuazione e **intervenire sulla governance**, riportando ad un unico soggetto il coordinamento delle varie istituzioni coinvolte, come era stato previsto con la Struttura di Missione "Italia Sicura". Ciò consentirebbe di superare l'incertezza nell'attribuzione delle responsabilità che spesso ha determinato ritardi nel processo realizzativo.

Peraltro nella Legge di bilancio dovrebbero trovare uno spazio adeguato anche la **rigenerazione urbana** con la previsione di strumenti di incentivazione e fondi. Come accennato anche nelle Linee programmatiche del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, pubblico e privato, rappresenta infatti il **principale driver per arrivare all'obiettivo europeo del saldo netto di consumo di suolo pari a zero nel 2050**.

Rispetto alla scelta di rimettere in moto la realizzazione del **Ponte sullo Stretto di Messina**, l'Ance pone l'accento sull'impegno economico conseguente alla realizzazione di tale opera che va valutato attentamente per evitare che l'intervento finisca per drenare risorse destinate alle opere infrastrutturali ordinarie di cui, sia in Sicilia, sia in Calabria, vi è assoluta e urgente necessità.

Infine, tra le misure in grado di sostenere la realizzazione delle opere pubbliche, la manovra prevede un rifinanziamento del **Fondo progettazione enti locali**, di cui alla Legge di Bilancio per il 2020, pari a **250 milioni di euro**, di cui 50 milioni nel 2023 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2024-2025.

Tali risorse si vanno ad aggiungere agli stanziamenti già previsti per il periodo 2020-2031 (2,5 miliardi di euro), consentendo di coprire, su un orizzonte temporale pluriennale, il fabbisogno che gli enti locali hanno manifestato già nel biennio 2021-2022 (pari a circa 2,5 miliardi secondo quanto riportato nella Relazione Tecnica al DDL).

Solo considerando l'annualità 2022, risultano finanziati 4.007 progetti per 630 milioni di euro a fronte di una graduatoria complessiva di richieste ritenute valide ai fini dell'attribuzione del contributo di 12.180 progetti per complessivi 1,5 miliardi. Ciò vuol dire che **circa 8.200 progetti per circa 870 milioni di euro non risultano ancora finanziati**.

È evidente, quindi, la **necessità di aumentare le risorse del fondo previste per il triennio 2023-2025**, anche al fine di sostenere la realizzazione dei molteplici interventi previsti nel PNRR e l'avvio della programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali.

Infatti, sulla base delle *milestone* concordate con l'Europa, riferite alle misure finanziate dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, **entro il prossimo anno è prevista l'aggiudicazione di contratti pubblici per oltre 20 miliardi di investimenti di interesse per le costruzioni**, che coinvolgono in larga parte gli enti territoriali, fortemente depotenziati dopo anni di blocco del turnover.

La capacità progettuale degli enti è tra gli aspetti più critici che rischiano di rallentare la realizzazione del PNRR. La Relazione sullo stato di attuazione del PNRR del MIMS, al 30 settembre 2022, evidenzia, con riferimento alle linee di intervento di competenza dello stesso Ministero, che circa il 60% delle amministrazioni locali competenti è ora impegnato nella fase di redazione del progetto definitivo e/o esecutivo, ma questa percentuale scende al 36% nelle regioni del Mezzogiorno mentre è superiore al 90% per quelle del Centro.

Un divario molto preoccupante se si considera che molti dei nuovi investimenti del PNRR sono localizzati proprio nelle regioni del Mezzogiorno. La limitata capacità amministrativa degli enti rischia di incidere proprio su uno dei principali obiettivi che il Piano intende raggiungere, trasversale a tutte le Missioni individuate, ovvero il recupero delle disuguaglianze territoriali.

Con riferimento, infine, alle **misure per la ricostruzione post sisma del Centro Italia**, l'Ance valuta positivamente i maggiori fondi previsti, sia per la ricostruzione privata, sia per la viabilità, e la proroga di un anno dello stato di emergenza e di alcune misure connesse alla gestione straordinaria, che consentono di dare stabilità al processo di ricostruzione, soprattutto ora che si è entrati nella fase realizzativa, nonostante le difficoltà congiunturali legate agli aumenti straordinari dei prezzi dei materiali e dell'energia.

Al riguardo, sarebbe opportuno stabilizzare a livello normativo quanto previsto, fino al 31 dicembre 2022, dall'art. 1 comma 6 dell'Ordinanza Commissariale n.126, ovvero consentire, nel processo di ricostruzione, l'utilizzo combinato dei Prezzari delle regioni coinvolte dal sisma e del Prezzario Unico del Cratere.

Ciò consentirebbe di utilizzare prezzari più aggiornati e conformi al reale andamento di mercato e, al tempo stesso, di evitare nell'immediato ulteriori modifiche alle procedure per la ricostruzione, che determinano inevitabili rallentamenti, oltre che un aggravio di lavoro per gli Uffici Speciali per la Ricostruzione e per gli operatori, progettisti e imprese.

LE MISURE RELATIVE AL CARO MATERIALI

I prezzi dei principali materiali da costruzione, nonostante timidi segnali di discesa per le materie plastiche e per il legno, continuano ad aumentare, sebbene in rallentamento rispetto agli eccezionali livelli dello scorso anno. La situazione è, comunque, ancora preoccupante e fonte di gravi distorsioni per il settore delle costruzioni. Nei primi dieci mesi del 2022, il ferro tondo per cemento armato ha avuto un ulteriore aumento del +42,3%, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, dopo il +54,1% registrato nel 2021; allo stesso modo anche il bitume, nel periodo considerato, registra un ulteriore incremento di prezzo del +41,5%, già +35% l'aumento tendenziale registrato nel 2021.

Anche il cemento sta mostrando preoccupanti segnali inflattivi.

A questi rincari si è sommata l'impennata del gas naturale che, nei primi 10 mesi del 2022 ha registrato un incremento di prezzo del 264,6%. Tale aumento si è rapidamente trasferito sul prezzo dell'energia elettrica (+214% nello stesso periodo), facendo lievitare i costi energetici, con ricadute importanti, non solo sulla propensione al consumo delle famiglie, ma anche sui costi delle imprese.

In questo contesto, **l'Ance ha accolto favorevolmente la scelta del Governo di estendere al 2023 le importanti misure per fronteggiare i rincari dei materiali e dei costi energetici adottate con l'articolo 26 del Decreto Aiuti (DL 50/2022) ma le norme di riferimento necessitano di alcune indispensabili integrazioni, affinché possano esplicare gli effetti auspicati.**

La dotazione del Fondo per la revisione dei prezzi (1.600 milioni di euro, di cui 1.100 nel 2023 e 500 milioni nel 2024) appare inoltre troppo limitata.

Mentre il fondo per l'avvio delle opere indifferibili che, con una dotazione complessiva di 10 miliardi di euro tra il 2023 e il 2027, consentirà invece l'avvio di nuove opere, prioritariamente PNRR e PNC, nel corso del prossimo anno. Tuttavia, le procedure per accedere al Fondo continuano ad essere eccessivamente articolate. Il rischio è che si ripeta quanto accaduto nel

2022 che ha visto un rallentamento dell'attività negoziale degli enti appaltanti, in attesa dell'attribuzione dei fondi. Il decreto di riparto delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili da avviare entro il 2022 è stato pubblicato dopo 6 mesi dallo stanziamento dei fondi.

Per quanto riguarda le modifiche e integrazioni da apportare alle norme, si formulano le seguenti osservazioni.

Con riferimento alle nuove gare (art. 68), ferma restando l'importanza della previsione che impone alle regioni di procedere nel 2023 ad un aggiornamento puntuale dei prezziari, che le committenti dovranno utilizzare per le gare da bandire nell'anno, si ritiene che l'introduzione di un duplice momento di aggiornamento, al 31 gennaio e al 30 giugno 2023, possa risultare eccessivamente oneroso per le regioni e mettere a rischio l'effettiva efficacia della norma. In tal senso, potrebbe risultare forse più opportuno e di facile realizzazione, imporre un unico aggiornamento annuale da realizzare entro il 31 gennaio 2023.

Inoltre, da un punto di vista letterale, la disciplina si riferisce esclusivamente ai prezziari regionali e questo potrebbe portare all'equivoco di ritenerla inapplicabile alle committenti che non applicano i prezziari regionali, ma tariffari propri ed autonomi. Un problema analogo, peraltro, si era posto anche con l'applicazione dell'articolo 26 del DL "Aiuti" e ha reso necessario un intervento chiarificatore da parte del legislatore. Sarebbe opportuno riproporre anche nella norma in esame la dicitura utilizzata nell'articolo 26 comma 12, specificando che la disciplina si applica anche alle società del Gruppo Ferrovie dello Stato, ad Anas spa, e agli altri soggetti operanti nei settori esclusi, qualora non applichino prezziari regionali.

Quanto invece ai lavori eseguiti nel 2023 (art. 79), ferma restando la condivisione generale della norma che estende ai lavori banditi nel 2022 ed eseguiti nel 2023 la disciplina dell'articolo 26 del DL "Aiuti", appare **indispensabile introdurre alcuni chiarimenti**. Sarebbe, anzitutto, opportuno prevedere tale regime per tutte le offerte in tale arco temporale. Diversamente, infatti, si corre il rischio di escludere dal regime del comma 6-ter le offerte dei primi mesi del 2022, creando una possibile disparità di trattamento.

Occorre, poi, superare **i forti ritardi riscontrati nel pagamento degli extra costi dovuti da parte delle committenti**. Tali ritardi, infatti, vanificano l'efficacia della norma, impedendo alle imprese di recuperare gli extra costi subiti in tempi congrui e compatibili con l'esecuzione dei lavori.

Vale la pena ricordare infatti che secondo una recente indagine condotta dall'Ance presso le imprese associate, **ad oggi, circa il 70% delle imprese non ha ricevuto alcun ristoro a copertura dei maggiori costi sostenuti a causa dei rincari dei materiali**.

Per accelerare i pagamenti, si ritiene ad esempio necessario chiarire che l'adozione degli stati di avanzamento dei lavori e dei certificati di pagamento, compreso quello straordinario relativo ai lavori già eseguiti e contabilizzati alla data di entrata in vigore della norma, devono essere adottati a prescindere dalla presenza della relativa copertura finanziaria, sia che si tratti di risorse interne, sia che si tratti di risorse trasferite dagli appositi fondi previsti dalla norma. I pagamenti saranno, poi, effettuati, fino ad integrale soddisfazione, nel momento in cui le risorse saranno effettivamente disponibili.

Inoltre, al fine di facilitare il pagamento alle imprese dei maggiori oneri derivanti dai rincari delle materie prime, senza attendere il riparto dei fondi, si propone di consentire la possibilità di utilizzare, a titolo di acconto, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nelle more dell'accesso ai fondi. Ciò consentirebbe di pagare più velocemente le imprese, che negli

ultimi mesi hanno sostenuto i maggiori costi derivanti dall'eccezionale crescita dei prezzi dei materiali da costruzione.

LE MISURE FISCALI

Il DdL di Bilancio 2023 (atto n.643/C) contiene misure fiscali di interesse di tutti i settori produttivi, compreso quello delle costruzioni, mentre non è caratterizzato dall'uso della leva fiscale per consolidare l'incidenza del settore sul PIL.

Da valutarsi, comunque, positivamente la proroga a tutto il 2023, auspicata anche dall'ANCE, delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa da parte dei giovani "under 36", seppur con l'auspicio di una revisione in aumento della soglia massima di reddito ISEE che consente di accedere ai benefici.

D'interesse per il settore anche la riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree edificabili dei privati, anche se l'imposta sostitutiva del 14% continua ad essere troppo elevata, in termini di risparmio fiscale rispetto all'Irpef da corrispondere sulla plusvalenza in sede di cessione del bene. Si tratta, poi, dell'ennesima proroga di una misura che viene riproposta ormai da quasi un ventennio e che risulta di scarso appeal anche per via della svalutazione dei valori immobiliari registrata nel corso del tempo.

Il Provvedimento non appare sufficiente, quindi, per avviare una seria politica industriale sia generale, sia di settore.

In linea generale, sebbene apprezzabile la reintroduzione di un regime agevolato per le operazioni di riassetto patrimoniale delle imprese, il DdL non contiene, infatti, alcun cenno agli incentivi "industria 4.0" che, pertanto, continuano ad operare sino al 2025 ma con percentuali molto ridotte.

Circa le misure di settore, Ance sottolinea l'importanza di un rafforzamento del Superbonus al 110% per l'edilizia sociale (IACP) e la reintroduzione di misure per favorire la rigenerazione urbana, quali gli incentivi alla valorizzazione edilizia, indispensabili per favorire interventi di sostituzione edilizia (demolizione e ricostruzione).

Allo stesso modo, per sostenere anche il mercato delle nuove costruzioni, è importante la previsione di misure di sostegno all'acquisto di abitazioni riqualificate in chiave energetica, che scontano la concorrenza delle agevolazioni per l'usato (es. credito d'imposta correlato all'IVA pagata sull'acquisto).

Sotto tale profilo, quindi, il Provvedimento va decisamente integrato con scelte politiche mirate a favorire la transizione ecologica, e ad ammodernare un territorio sempre più colpito da eventi eccezionali, sismici e idrogeologici, che lo rendono ancora più fragile.

LE MISURE PER IL LAVORO

Si rileva, tuttavia, l'**assenza di misure strutturali di riduzione del costo del lavoro per le imprese**, sia di carattere generale che specifiche per il settore edile quali, ad esempio, riduzione aliquota CIGO per edilizia, ripristino della riduzione contributiva INAIL per il settore edile (11,50%) e contributo dello 0,30% destinato alla formazione.

Valutazione positiva

Proroga delle agevolazioni per l'acquisto prima casa per gli "under 36" e del "regime speciale" del Fondo Prima Casa

(ART.18)

L'art. 18 proroga, per tutto il 2023, le agevolazioni per l'acquisto della prima casa per gli "under 36", introdotta dall'art.64 del DL 73/2021 (cd. Sostegni-bis, convertito nella Legge 106/2021), nonché, sino al 31 marzo 2023, il "regime speciale" del Fondo Prima Casa per le categorie prioritarie.

Pertanto, dal punto di vista fiscale, i giovani con meno di 36 anni potranno fruire, sino alla fine del 2023 dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale per gli atti di acquisto a titolo oneroso della proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione di prime case non di lusso.

In particolare, i beneficiari non devono aver compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e devono avere un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Se l'acquisto è soggetto ad IVA, la norma riconosce all'acquirente un credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta. Tale credito può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, o può essere utilizzato in diminuzione dall'IRPEF dovuta.

Inoltre, sino al 31 dicembre 2023, i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo "prima casa" non di lusso sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative (fissata nello 0,25% dell'ammontare complessivo del finanziamento).

Per quanto riguarda, il "regime speciale" del Fondo Prima Casa, la proroga è limitata al 31 marzo 2023, restando ferme le caratteristiche e la destinazione dello stesso (garanzia fino all'80% per i mutui con LTV maggiore dell'80%) a determinate categorie prioritarie (ossia giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni).

Valutazione: positiva la proroga della misura fiscale

Si esprime apprezzamento sulla proroga dell'incentivo, richiesta anche dall'ANCE, tenuto conto che il ristretto lasso temporale di vigenza degli incentivi (circa 1 anno e mezzo – dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2022) rischiava di vanificare gli effetti positivi attesi dalla misura.

Infatti, il bonus è nato proprio per incentivare l'acquisto della prima casa da parte dei giovani che, anche a causa dello scarso reddito a disposizione, hanno difficoltà ad accedere al

mercato residenziale.

In questo senso, sarebbe stato preferibile unire alla proroga anche un innalzamento della soglia di reddito ISEE che consente l'accesso alle agevolazioni.

Valutazione: parzialmente positiva la proroga del Fondo Prima Casa

È necessario allungare la scadenza del regime speciale almeno fino al 31 dicembre 2023.

Esenzione IMU per immobili occupati

(ART. 21)

Viene introdotta l'esenzione da IMU per gli immobili inutilizzabili e indisponibili per i quali sia stata presentata denuncia all'Autorità giudiziaria per i reati penali di "violazione di domicilio" (art. 614, co.2, c.p.) e "invasione di terreni o edifici" (art. 633 c.p.), ovvero per gli immobili occupati abusivamente, qualora sia stata presentata denuncia o iniziata azione in sede giurisdizionale penale.

Per l'esenzione, il soggetto passivo dovrà comunicare al Comune il possesso dei requisiti, secondo modalità telematiche da stabilire con decreto del MEF.

Valutazione positiva

La misura coinvolge anche gli immobili d'impresa, oltre a quelli posseduti da privati, introducendo un principio di equità rispetto a tutti i soggetti che hanno perso la disponibilità dei propri beni a causa dell'illegittima occupazione da parte di terzi.

Assegnazione agevolata dei beni ai soci

(ART. 25)

Viene riproposta la disciplina dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci, in base alla quale le società di persone (Snc, Sas ad esclusione delle società semplici) e le società di capitali (Srl, Spa, Sapa) possono assegnare o cedere, entro il 30 settembre 2023, beni immobili non utilizzati nello svolgimento dell'attività (quindi diversi dagli immobili strumentali per destinazione) o beni mobili registrati, anch'essi non strumentali, ai propri soci.

L'assegnazione, o la cessione, dei beni è assoggettata ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP pari:

- all'8% della differenza tra il "valore normale" dei beni e il loro costo fiscalmente riconosciuto
- al 10,5% della differenza tra il "valore normale" dei beni e il loro costo fiscalmente riconosciuto, per le società considerate "non operative" in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione o cessione.

Per gli immobili, su richiesta della società, il "valore normale" può essere determinato con il criterio catastale, ossia in base alla rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per i coefficienti previsti ai fini dell'imposta di registro (art.52, co.4, primo periodo, DPR 131/1986).

L'imposta sostitutiva va versata per il 60% entro il 30 settembre 2023 e per la restante parte entro il 30 novembre 2023. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che, entro il 30 settembre 2023, si trasformano in società semplici.

Inoltre, per le assegnazioni e le cessioni ai soci, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Valutazione positiva

La misura consente alle imprese di estromettere beni non più utili allo svolgimento dell'attività introducendo un regime agevolato per operazioni di riassetto patrimoniale.

Rivalutazione delle aree dei privati (ART. 26)

Viene prevista la riapertura dei termini per effettuare la rivalutazione delle aree possedute da privati non esercenti attività commerciali, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef (agevolazione scaduta lo scorso 15 novembre 2022).

In particolare, tale possibilità riguarda le aree edificabili o agricole possedute al 1° gennaio 2023 ed è condizionata alla redazione di una perizia giurata di stima, da effettuare entro il 30 giugno 2023, nonché al pagamento dell'imposta sostitutiva pari al 14% dell'intero valore rivalutato.

L'imposta, in particolare, va versata entro il 30 giugno 2023 o, suddivisa sino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo da pagare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, 30 giugno 2024 e 30 giugno 2025. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo, da versarsi contestualmente alle stesse.

Valutazione: parzialmente positiva

La misura appare d'interesse per il settore, anche se l'imposta sostitutiva del 14% continua ad essere troppo elevata, in termini di risparmio fiscale rispetto all'Irpef da corrispondere sulla plusvalenza in sede di cessione del bene. Tale misura facilita, infatti, l'acquisto delle aree (materia prima per le imprese del settore) da parte delle aziende, attraverso lo strumento di riduzione della tassazione sulle plusvalenze realizzate dal privato venditore.

Si tratta, comunque, dell'ennesima proroga di una misura che viene riproposta ormai da quasi un ventennio e che risulta di scarso appeal anche per via della svalutazione dei valori immobiliari registrata nel corso del tempo.

Definizione agevolata dei debiti tributari e delle controversie pendenti (ARTT. 38-47)

Sono inoltre previste diverse misure di tregua fiscale per la definizione agevolata dei debiti tributari (derivanti, ad esempio, da "avvisi bonari", processi verbali di constatazione, avvisi di rettifica, di liquidazione e di recupero) con possibilità di un "ravvedimento speciale" e delle controversie tributarie con l'Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio.

Queste misure deflative diventano efficaci con il pagamento integrale del debito tributario, anche mediante forme di rateizzazione, e una riduzione delle sanzioni e degli interessi.

Valutazione neutra

Le nuove forme di definizione agevolata dei debiti fiscali previste nel DdL Bilancio 2023 riproducono, in parte, analoghe disposizioni stabilite anche negli scorsi anni.

Gli importi oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria devono comunque essere pagati per intero dal contribuente, che beneficia, tuttavia, di una cospicua riduzione delle sanzioni e degli interessi, oltre che della possibilità di rateizzare il debito.

Esonero parziale contributi previdenziali a carico dipendente

(ART. 52)

Per il 2023 viene prorogato l'esonero sulla quota di contributi IVS a carico dipendente introdotto dalla legge di bilancio 2022, nelle seguenti misure:

- 2 punti percentuali nel caso di retribuzione mensile non superiore a 2.692 euro lordi (maggiorata, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima);
- 3 punti percentuali nel caso di retribuzione mensile non superiore a 1.538 euro lordi (maggiorata, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima).

Valutazione positiva

Trattamento di pensione anticipata flessibile

(ART. 53)

In via sperimentale per il 2023, gli iscritti alle gestioni pensionistiche gestite dall'Inps possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di almeno 62 anni di età e 41 anni di anzianità contributiva (c.d. Quota 103).

Valutazione neutra

Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori

(ART. 54)

I lavoratori che abbiano maturato i requisiti per l'accesso alla "pensione anticipata flessibile" (c.d. Quota 103) possono, in alternativa a tale pensionamento anticipato, esercitare la facoltà di rinunciare all'accredito contributivo della quota di contributi IVS a proprio carico. In tal caso, la somma corrispondente a tale quota sarà corrisposta dal datore di lavoro direttamente al dipendente, anziché all'Inps.

Valutazione neutra

APE sociale L'istituto sperimentale dell'APE sociale è nuovamente prorogato fino al 31 dicembre 2023.
(ART. 55) Anche per il 2023 si applicano le disposizioni introdotte in materia dalla legge di bilancio 2022, inclusa, per gli operai edili, la riduzione da 36 a 32 anni dell'anzianità contributiva minima richiesta per l'accesso.

Valutazione positiva

Proroga esonero contributivo per assunzioni Per il 2023 viene introdotto un esonero contributivo per l'assunzione a tempo indeterminato (o la trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine) di **percettori di Reddito di Cittadinanza**, in misura pari al 100% dei contributi a carico datore di lavoro, nel limite massimo di 6.000 euro su base annua, per la durata di 12 mesi. Tale misura è alternativa all'incentivo a tal fine già previsto dalla normativa vigente.
(ART. 57) Per il medesimo anno, inoltre, sono prorogati gli esoneri contributivi per l'assunzione o trasformazione a tempo indeterminato di **giovani under 36** e di **donne c.d. svantaggiate**, introdotti dalla legge di bilancio 2021 per gli anni 2021 e 2022 (in misura pari al 100% dei contributi a carico datore di lavoro, nel limite massimo di 6.000 euro su base annua).
L'applicazione delle tre misure di cui sopra è **condizionata all'autorizzazione dell'UE**.

Valutazione positiva

Disposizioni di riordino delle misure di sostegno alla povertà e inclusione lavorativa Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione lavorativa, è stata introdotta una disciplina temporanea, volta alla revisione dell'attuale impianto del Reddito di cittadinanza nei confronti dei beneficiari in età lavorativa.
(ART. 59)

Valutazione positiva

Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione e relativi utilizzi Il Fondo sociale per occupazione e formazione è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
A valere sul predetto Fondo, per l'anno 2023 sono rifinanziati vari interventi, tra i quali:

- riconoscimento da parte delle Regioni di trattamenti di CIGS in deroga, fino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, per le imprese operanti in una "area di crisi industriale complessa", ai fini del completamento dei "piani di recupero

(ART. 61)

- occupazionale” (70 milioni);
- concessione, per un massimo di 12 mesi, del trattamento di CIGS finalizzato alla gestione degli esuberanti di personale, per le imprese che cessino o che abbiano cessato l’attività produttiva (50 milioni).

Valutazione positiva

Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali

(ART. 64)

È stata innalzata da 5.000 a 10.000 euro la soglia del valore dell’importo massimo dei compensi per ciascun “utilizzatore”, con riferimento alla totalità dei prestatori. Sono state modificate disposizioni il cui ambito di applicazione riguarda le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo e le aziende del settore agricolo. Resta, comunque, fermo il divieto di ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese dell’edilizia.

Valutazione neutra

Si segnala, comunque, la necessità di mantenere il divieto di ricorso alle prestazioni occasionali per il settore dell’edilizia.

Congedo parentale

(ART. 66)

La disposizione prevede l’incremento, dal 30% all’80%, dell’indennità per congedo parentale per le lavoratrici dipendenti nel limite massimo di un mese da usufruire entro il sesto anno di vita del figlio con riferimento alle lavoratrici che terminano il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2022.

Valutazione neutra

Misure per fronteggiare l’aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche

(ART. 68)

La norma si pone l’obiettivo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi, tutt’ora in corso, anche per le nuove gare da bandire nell’anno 2023.

A tale scopo, prevede che le regioni, in tale anno, debbano provvedere all’aggiornamento dei prezzari regionali in due diversi momenti: entro il 31 gennaio ed entro il 30 giugno 2023. In caso di inadempienza l’aggiornamento sarà effettuato entro i successivi 15 giorni dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture.

I prezzi regionali così aggiornati si applicheranno alle nuove gare – comprese quelle relative agli accordi quadro e quelle affidate a contraente generale - i cui bandi, avvisi o inviti siano stati pubblicati/trasmessi dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, nonché dal 1° luglio al 31 dicembre 2023.

Per far fronte ai maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi, le stazioni appaltanti dovranno, in via preliminare, procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico degli interventi. Inoltre, potranno utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati, per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili.

Dal punto di vista finanziario, la norma prevede il **rifinanziamento del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili**, previsto all'articolo 26 del DL Aiuti (DL 50/2022), per **10 miliardi di euro ripartiti tra il 2023 e il 2027** (di cui solo **500 milioni per il 2023**, 1.000 milioni per il 2024, 2.000 milioni per il 2025, 3.000 milioni per il 2026 e 3.500 milioni per il 2027).

Tali risorse vanno a coprire i maggiori costi, determinati dagli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, per le nuove opere, principalmente PNRR e PNC, che verranno avviate nel corso del 2023.

La norma prevede un meccanismo del tutto simile a quello previsto all'articolo 26 del Decreto Aiuti per le nuove opere in avvio nel 2022.

In particolare, viene riprodotta la **“procedura semplificata” che viene estesa a tutti gli interventi PNRR e PNC** di competenza degli enti locali. Tale procedura prevede la preassegnazione di un contributo pari al 10% dell'importo assegnato all'opera in sede di riparto dei fondi.

Alla preassegnazione possono accedere, su base semestrale, gli enti locali che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche nel corso del 2023.

L'elenco degli interventi che avranno accesso al Fondo è individuato con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare entro il 15 febbraio 2023 e il 15 luglio 2023.

L'ente locale può anche decidere di non accettare la preassegnazione e accedere al Fondo tramite la procedura ordinaria.

Analogamente a quanto era previsto all'articolo 26 del Decreto Aiuti, le stazioni appaltanti, per coprire i maggiori costi, devono preliminarmente utilizzare le “somme a disposizione” indicate nel quadro economico degli interventi e le somme disponibili relative a interventi ultimati e, per la parte eccedente, possono far ricorso al Fondo.

L'accesso al Fondo segue il seguente ordine prioritario:

- a) Interventi finanziati con il PNRR;

- b) Interventi, integralmente finanziati e da ultimare entro il 31 dicembre 2026, ricompresi del Piano Nazionale Complementare e quelli per i quali è prevista la nomina di un Commissario Straordinario ai sensi dell'articolo 4 del DL 32/2019;
- c) Interventi, integralmente finanziati e da ultimare entro il 31 dicembre 2026, attuati dal Commissario straordinario per il Giubileo 2025 e quelli attuati dall'Agenzia per la Coesione Territoriale per gli interventi previsti per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026;
- d) Interventi per i quali sia stato richiesto l'accesso al Fondo per le opere indifferibili nel 2022 ma non sia stata avviata nei termini previsti la relativa procedura di affidamento;
- e) Limitatamente al secondo semestre, gli interventi integralmente finanziati con risorse statali, che devono essere completati entro il 31 dicembre 2026.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di bilancio, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze vengono definite le modalità di presentazione delle domande di accesso al Fondo che avverrà semestralmente utilizzando la piattaforma informatica in uso alla Ragioneria Generale dello Stato.

Valutazione

Quanto alle disposizioni per fronteggiare gli straordinari incrementi dei prezzi, **per le nuove gare, che saranno bandite nel corso del 2023, la valutazione è, in linea di principio, positiva**, laddove impone alle stazioni appaltanti di procedere agli affidamenti sulla base di prezzari regionali aggiornati, con l'obiettivo di garantire il più possibile l'aderenza del corrispettivo a base d'asta al reale andamento del mercato.

Ora, ferma restando la rilevanza della disposizione, si ritiene che, al fine di garantire piena efficacia alla previsione stessa, sarebbe opportuno semplificare gli adempimenti posti a carico delle regioni, limitando l'aggiornamento da effettuare nel 2023 **solo a quello di cui al 31 gennaio 2022**. Il prezzario aggiornato a tale data dovrebbe poi essere posto alla base di tutte le gare che si svolgeranno nel corso dell'anno.

Inoltre, va segnalata una criticità presente nella norma, che, se pur risolvibile in via interpretativa, meriterebbe un chiarimento normativo.

Infatti, l'ultimo comma della norma dispone che la disposizione si applica ai soggetti tenuti all'applicazione del Codice Appalti, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 164, comma 5, del Codice stesso (cioè i concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici) per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi.

Tuttavia, da un punto di vista letterale, la disciplina si riferisce esclusivamente ai prezzari regionali e questo potrebbe portare all'equivoco di ritenerla inapplicabile alle committenti che non applicano i prezzari regionali, ma tariffari propri ed autonomi.

Un problema analogo, peraltro, si era posto anche con l'applicazione dell'articolo 26 del DL "Aiuti" e ha reso necessario un intervento chiarificatore da parte del legislatore.

Ciò considerato, sarebbe opportuno riproporre anche nella norma in esame la dicitura utilizzata nell'articolo 26 comma 12, specificando che la disciplina si applica anche alle società del Gruppo Ferrovie dello Stato, ad Anas spa, e agli altri soggetti operanti nei settori

esclusi, qualora non applichino prezzari regionali.

Per quanto concerne gli aspetti finanziari, l'Ance apprezza lo sforzo compiuto per incrementare il Fondo per l'avvio delle opere indifferibili che, con una dotazione complessiva di 10 miliardi di euro tra il 2023 e il 2027, consentirà l'avvio di nuove opere, prioritariamente PNRR e PNC, nel corso del prossimo anno.

Altrettanto positiva è la scelta di prevedere due aggiornamenti infrannuali dei prezzari regionali, nonché l'estensione della "procedura semplificata" a tutti gli interventi PNRR e PNC di competenza degli enti locali.

Tuttavia, le procedure per accedere al Fondo continuano ad essere eccessivamente articolate. Il rischio è che si ripeta quanto accaduto nel 2022 che ha visto un rallentamento dell'attività negoziale degli enti appaltanti, in attesa dell'attribuzione dei fondi. Il decreto di riparto delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili da avviare entro il 2022 è ancora in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dopo 6 mesi dallo stanziamento dei fondi.

Proroga dell'operatività transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le Pmi

(ART. 72)

La norma proroga di 12 mesi, fino 31 dicembre 2023, le regole di funzionamento del Fondo adottate subito dopo la pandemia attraverso l'introduzione del Quadro Temporaneo di Aiuti e modificate lo scorso anno (importo massimo garantito di 5 milioni di euro, con la previsione di percentuali di copertura così definite: a) per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in funzione della fascia di appartenenza nell'ambito del modello di valutazione del fondo; b) per esigenze di sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80 per cento dell'operazione finanziaria, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al predetto modello di valutazione).

L'art. 72, inoltre, incrementa la dotazione del Fondo di garanzia PMI di 800 milioni per l'anno 2023.

Valutazione: positiva

Il Fondo rimane aperto a tutte le categorie di rischiosità delle imprese, anche quelle in Fascia 5, le più rischiose. È necessario proporre un allungamento da 8 a 15 anni della Garanzia del Fondo PMI sui finanziamenti ristrutturati. Questa misura può trovare accoglimento solo attraverso una modifica del Quadro Temporaneo di Aiuti a livello comunitario.

Disposizioni in materia di revisione prezzi

(ART. 79)

La disposizione in commento apporta talune modifiche all'art. 26 del DL Aiuti, introducendo alcuni nuovi commi.

In particolare, il nuovo comma 5.ter prevede che, in relazione agli interventi diversi da quelli finanziati con PNRR o PNC, al fine di accelerare l'accesso alle risorse del "Fondo Adeguamento Prezzi" (di cui all'art. 1-septies), per i lavori eseguiti o contabilizzati tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2022, si consente alle S.A. di trasmettere al MIMS, entro il 31.12.23, in luogo della copia del SAL, il solo prospetto di calcolo del maggior importo del SAL rideterminati

A tenore del nuovo comma 6-bis, si introducono alcune nuove previsioni per gli appalti di lavori pubblici, compresi quelli affidati a contraente generale e gli accordi quadro, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale 31.12.21. In particolare, si prevede che:

- il SAL relativo alle lavorazioni eseguite o contabilizzate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023 sia adottato, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi di cui al comma 2 dell'art. 26 aggiornati annualmente
- nelle more dell'aggiornamento annuale dei prezzi, le Stazioni appaltanti utilizzino l'ultimo prezzo adottato, compreso quello infrannuale dell'art. 26, comma 2, fermo restando il successivo congruo, in aumento o diminuzione
- i maggiori importi derivanti dall'applicazione del prezzo aggiornato annualmente, al netto dei ribassi, sono riconosciuti nella misura del 90%, nei limiti delle risorse disponibili, sia quelle interne alla SA sia quelle derivanti dall'accesso ai Fondi
- in caso di insufficienza di risorse interne, per l'anno 2023, le Stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi per l'anno 2022, accedono al riparto del "Fondo per la prosecuzione delle oo.pp." nei limiti delle risorse assegnate; con dm da adottare entro 30 giorni, il MIMS stabilisce modalità di accesso e assegnazione agli aventi diritto

Il nuovo comma 6-ter stabilisce, inoltre, che le disposizioni di cui al comma 6-bis si applichino anche alle gare bandite, compresi gli accordi quadro, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al "Fondo per l'avvio di opere indifferibili", per i lavori eseguiti o contabilizzati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023. Per tali appalti e accordi quadro, la soglia di riconoscimento degli extra costi è rideterminata nella misura dell'80%.

Da ultimo, il comma 6-sexies prevede che ai contratti che usufruiscono della presente disciplina non si applichi l'art. 29 del DL Sostegni ter, ad eccezione dell'obbligo di prevedere la clausola revisionale prezzi fino al 31 dicembre 2023.

Valutazione: la disposizione merita apprezzamento.

Essa, infatti, mira anzitutto a prorogare anche al 2023 la disciplina dell'articolo 26 del DL Aiuti che, come noto, consente alle imprese di ottenere i maggiori costi subiti per il caro materiali attraverso l'aggiornamento dei prezzi a base di gara.

La norma prevede, infatti, che, anche per i lavori eseguiti o contabilizzati nel 2023, si applichino prezzi annualmente aggiornati e che, nelle more dell'aggiornamento, le committenti continuino ad applicare l'ultimo adottato, compreso quello infra annuale di luglio 2022.

Tale proroga ha carattere essenziale per le imprese di costruzione in quanto, attualmente, la disciplina dell'articolo 26 è destinata ad operare solo fino al 31 dicembre 2022 ed in assenza di un rinvio temporale della scadenza, per i contratti in corso, si verificherebbe l'effetto paradossale di ritornare, a partire da gennaio 2023, ad applicare i prezzari a base di gara, che trascuravano completamente gli straordinari incrementi nel frattempo intervenuti.

La disciplina si applica anche alle gare bandite nel 2022, con riferimento ai lavori eseguiti nel 2023, che non abbiano avuto accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili. In questo caso, tuttavia, gli extra costi saranno riconosciuti alle imprese nella misura massima dell'80% invece che del 90%.

L'estensione della proroga a tali gare appare positiva, evitando il rischio che tali lavori, ivi compresi quelli del PNRR, possano restare irrealizzati. Sarebbe, tuttavia, opportuno prevedere tale regime per tutte le offerte in tale arco temporale. Diversamente, infatti, si corre il rischio di escludere dal regime del comma 6-ter le offerte dei primi mesi del 2022, creando una possibile disparità di trattamento.

Inoltre, si ritiene opportuno eliminare la limitazione riguardante il fatto che i lavori eseguiti nel 2023 non devono aver avuto accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili.

Particolarmente positiva, appare anche la modifica introdotta nel testo originario dell'articolo 26, precisando che, ai fini dell'applicazione della disciplina ai lavori in corso nel 2023, questi dovranno risultare eseguiti "o" contabilizzati, trasformando la contabilizzazione in una condizione alternativa e non aggiuntiva all'esecuzione.

La precedente formulazione, infatti, ha posto notevoli problemi applicativi per i lavori in corso nel 2022, derivanti dal fatto che in alcuni casi, a fronte di lavori eseguiti nel periodo di riferimento, la contabilizzazione avveniva successivamente per ritardi attribuibili unicamente alla committente, privando così l'appaltatore della possibilità di far valere il diritto al riconoscimento dei maggiori costi subiti.

Tutto ciò premesso, la norma necessita di alcune indispensabili integrazioni, affinché possa esplicitare gli effetti auspicati.

Anzitutto, va superata la circostanza che le committenti prive di risorse interne possano accedere al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, per coprire i maggiori costi relativi ai lavori eseguiti nel 2023, solo se le stesse non abbiano avuto accesso ai Fondi nel 2022.

Trattandosi di risorse utilizzabili per lavori eseguiti in annualità diverse, tale limitazione non appare giustificabile ed al contrario, è fortemente negativa per gli operatori economici, che rischiano di non ottenere gli extra costi effettivamente subiti per i lavori eseguiti nel 2023. Peraltro, essa è legata alla committente che abbia avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4 e non agli interventi che abbiano usufruito di quelle risorse; pertanto, paradossalmente, potrebbe bastare la presentazione di una sola richiesta di accesso da parte della stazione appaltante per decretare l'esclusione dall'accesso al Fondo per tutti i lavori eseguiti nel 2023. Si tratta, evidentemente, di una limitazione eccessiva ed incomprensibile, che rischia di depotenziare e vanificare l'efficacia della disciplina introdotta.

Inoltre, per quanto riguarda gli affidamenti a general contractor, il comma 6-bis li accumuna alla disciplina prevista per gli appalti ordinari e gli accordi quadro, prevedendo, per i lavori eseguiti nel corso del 2023, contabilizzazioni basate su prezzari annualmente aggiornati e nelle more, sulla base degli ultimi adottati dalla committente, compresi quelli infra annuale deli luglio scorso.

Tuttavia, va evidenziato che, gli affidamenti a contraente generale, soprattutto nel settore dell'alta velocità, presentano caratteristiche particolari e non sono affidati sulla base di prezzari generali, ma di prezzi ad hoc. Per tale ragione è opportuno prevedere una disciplina

specifica per tali contratti, che consenta di procedere ad un riconoscimento percentuale dei maggiori oneri sofferti, quantificabile nella misura del 35 % del prezzo certificato, prorogando la previsione del comma 12 dell'art. 26 del DI "aiuti" a tutto il 2023.

Inoltre, al comma 6-ter, che dispone la proroga anche per le gare bandite nel 2022, sarebbe opportuno precisare, per ragioni di chiarezza, che la disciplina in commento si applica in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a) quarto periodo che, invero, prevede, per i lavori, un meccanismo revisionale diverso da quello della norma in oggetto.

Infine, è necessario risolvere taluni problemi interpretativi, che potrebbero compromettere gli effetti della norma sul piano applicativo.

Per accelerare i pagamenti, si ritiene ad esempio necessario chiarire che l'adozione degli stati di avanzamento dei lavori e dei certificati di pagamento, compreso quello straordinario relativo ai lavori già eseguiti e contabilizzati alla data di entrata in vigore della norma, devono essere adottati a prescindere dalla presenza della relativa copertura finanziaria, sia che si tratti di risorse interne, sia che si tratti di risorse trasferite dagli appositi fondi previsti dalla norma. I pagamenti saranno, poi, effettuati, fino ad integrale soddisfazione, nel momento in cui le risorse saranno effettivamente disponibili.

Inoltre, al fine di facilitare il pagamento alle imprese dei maggiori oneri derivanti dai rincari delle materie prime, senza attendere il riparto dei fondi, si propone di consentire la possibilità di utilizzare, a titolo di acconto, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nelle more dell'accesso ai fondi. Ciò consentirebbe di pagare più velocemente le imprese, che negli ultimi mesi hanno sostenuto i maggiori costi derivanti dall'eccezionale crescita dei prezzi dei materiali da costruzione.

Infine, è opportuno intervenire sul comma 8 della norma, relativo agli Accordi Quadro, sotto due profili. Anzitutto, è necessario introdurre un chiarimento che allinei la relativa disciplina a quanto previsto dal comma 1 della norma per i contratti ordinari. In particolare, occorre eliminare il riferimento alla circostanza che l'AQ fosse aggiudicato o già efficace alla data di entrata in vigore del decreto Aiuti (18 maggio 2022), prevedendo, più semplicemente, che, al pari degli appalti di cui al comma 1, il contratto derivi da offerte presentate entro dicembre 2021. In assenza di tale chiarimento, la disciplina dell'articolo 26 risulta, infatti, ingiustificatamente limitativa e penalizzante ove applicata ai lavori relativi ad Accordi Quadro.

Inoltre, è necessario prorogare la data del 31.12.22, fissata dal primo periodo del comma 8, al 31.12.23. In mancanza di tale proroga tutti gli accordi quadro non ancora avviati alla data di entrata in vigore dell'articolo 26, per i quali le committenti hanno proceduto all'aggiornamento dei prezziari, rimarrebbero privi della possibilità di essere eseguiti secondo i nuovi prezzi riformulati.

Infrastrutture ad alto rendimento (ART. 80)

La norma disciplina la **pianificazione e programmazione delle infrastrutture non prioritarie**, ai sensi dell'articolo 200 del Codice degli appalti, di quelle non finanziate dal Fondo Sviluppo e Coesione e di quelle non previste nel PNRR e nel PNC, nonché nel Contratto di Programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI.

La programmazione e pianificazione delle suddette infrastrutture avviene con decreto del MIT, di concerto con il MEF, che stabilisce anche gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale nelle diverse aree territoriali del Paese (Nord, Centro e Sud) e gli indicatori per valutare i criteri in base ai quali accedere al **Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento, istituito presso il MIT, con una dotazione di 100**

milioni di euro per il 2023 e 60 milioni per il 2024.

Tali criteri, che definiscono il rendimento infrastrutturale, riguardano, tra gli altri aspetti connessi al potenziamento della viabilità, alla sicurezza delle infrastrutture e degli spostamenti, al miglioramento della qualità della vita, al sostegno alla competitività delle imprese e alla sostenibilità ambientale, nonché ad elementi connessi all'analisi costi-benefici e ai tempi di realizzazione dell'intervento.

Con uno più decreti del MIT, di concerto con il MEF, da adottare entro il 30 giugno 2023, la norma prevede:

- la revisione degli strumenti destinati alla pianificazione e al finanziamento delle infrastrutture non a carattere prioritario nell'ottica di una semplificazione delle fonti di finanziamento;
- la revoca delle risorse degli interventi che non rispettano i requisiti di rendimento previsti, che non siano ricompresi in documenti di programmazione e che non risultino aggiudicati. Le risorse revocate vanno ad alimentare il FIAR.

Gli interventi da finanziare a valere sul FIAR vengono definiti mediante decreto del MIT, di concerto con il MEF, che disciplina anche le modalità di erogazione delle risorse e la loro revoca in caso di mancato utilizzo nei tempi previsti dal cronoprogramma. Il MIT per l'individuazione degli interventi può avvalersi del dibattito pubblico.

La norma prevede, infine, una quota del FIAR pari al 2,5% sia destinata rispettivamente ad interventi per la sicurezza di ponti e viadotti sulla rete viaria di province e città metropolitane e a interventi di riqualificazione delle infrastrutture urbane. Per quest'ultimo ambito è prevista la pubblicazione da parte del MIT di un apposito bando per la selezione dei progetti da ammettere a finanziamento secondo un modello simile a quello adottato con il PINQUA.

Valutazione sospesa

La norma interviene in modo non chiaro sulla pianificazione e programmazione infrastrutturale, con il rischio di provocare defianziamenti di opere. Tuttavia, per esprimere un giudizio compiuto sono necessari ulteriori chiarimenti da parte delle istituzioni proponenti.

Ponte sullo stretto di Messina

Il collegamento viario e ferroviario tra Sicilia e Continente (Ponte sullo Stretto) viene definito opera prioritaria di interesse nazionale.

(ART. 82)

Per l'opera viene dichiarata la pubblica utilità, a tal fine reiterando i vincoli già imposti con l'approvazione del progetto preliminare con deliberazione del Cipe del 1° agosto 2003.

La norma, nel revocare lo stato di liquidazione della società Stretto di Messina SpA, dispone la rinuncia della stessa società a tutte le azioni giudiziarie pendenti, sospendendone i giudizi civili.

RFI e ANAS sottoscriveranno aumenti di capitale o diversi strumenti, fino all'importo di 50 milioni di euro.

Valutazione parzialmente positiva

La realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina costituisce una sfida ingegneristica molto affascinante ma, allo stesso tempo, un impegno economico che dev'essere valutato molto attentamente, per evitare che l'intervento finisca per drenare risorse destinate alle opere infrastrutturali ordinarie di cui, sia in Sicilia, sia in Calabria, vi è assoluta e urgente necessità.

Il completamento della Rete transeuropea dei trasporti, infatti, verrebbe sacrificato enormemente negli effetti sui tempi di percorrenza se non venisse data priorità all'efficientamento delle reti trasportistiche della Regione siciliana, ancora molto lontana dagli standard minimi presenti in altre aree del Paese.

Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina (ART. 84) La norma è finalizzata a garantire la realizzazione del Piano complessivo delle opere relative ai Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026.

Dal punto di vista finanziario, è autorizza la spesa di **400 milioni di euro**, di cui 120 milioni per l'anno 2024, 140 milioni per l'anno 2025 e 140 milioni per l'anno 2026 per il completamento del finanziamento del **Piano complessivo delle opere olimpiche**.

A copertura di tali risorse la disposizione prevede l'utilizzo dei 400 milioni del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili destinati dall'articolo 26 del Decreto Aiuti, come modificato dal DL 115/2022, ai maggiori costi, causati dai rincari delle materie prime e dell'energia, delle opere previste per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Valutazione neutra

Finanziamento terzo lotto costruttivo Torino-Lione (ART. 86) L'articolo 86 prevede che il CIPESS, con propria delibera, autorizza, entro il 31 marzo 2023, l'avvio della realizzazione del terzo lotto costruttivo della "Nuova linea ferroviaria Torino-Lione, sezione internazionale – parte comune italo-francese – sezione transfrontaliera".

La norma prevede che, per l'assegnazione delle risorse, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenti una relazione sui contributi versati dall'Unione europea alla società TELT.

A decorrere dall'anno 2024, la destinazione di questi contributi, versati dall'Unione europea, avviene su proposta del MIT al CIPESS entro il 31 marzo di ogni anno. Le risorse sono destinate prioritariamente ai lotti costruttivi dello stesso intervento o ad altri interventi ferroviari rientranti nel Contratto di programma RFI.

Valutazione positiva

Tratte nazionali di accesso al tunnel di base Torino-Lione (ART. 87) La norma prevede **750 milioni di euro** (50 milioni nel 2024, 100 milioni nel 2025 e 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 per finanziare le opere ferroviarie relative alle tratte nazionali di accesso al tunnel di base Torino Lione, quali:

- "Cintura di Torino e connessione al collegamento Torino-Lione opere prioritarie"
- "Adeguamento linea storica Torino-Modane tratta Bussoleno-Avigliana".

Valutazione positiva

Strada statale 106 Jonica (ART. 88)

L'articolo 88 prevede lo stanziamento di **3.000 milioni di euro** (50 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 100 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 150 milioni per l'anno 2027, 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 250 milioni per l'anno 2032 e 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2033 al 2037) per la realizzazione di **lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari – Catanzaro della S.S. 106 Jonica**.

Con un successivo decreto del MIT, di concerto con il MEF, sono individuate le tratte (lotti funzionali) da finanziare con le nuove risorse, le modalità di erogazione e i casi di revoca delle stesse.

Il decreto deve essere preceduto dalla presentazione da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato dello stato di attuazione dell'intera opera.

Valutazione positiva

L'Ance apprezza l'importante stanziamento previsto per la realizzazione del nuovo asse viario Sibari – Catanzaro della S.S. 106 Jonica, che interviene in un ambito, quello della mobilità stradale, che non ha trovato spazio nel PNRR. Occorre ora rispettare i tempi previsti per l'emanazione del decreto MIT, che dovrà definire le modalità di impiego dei fondi previsti, oltre che individuare le tratte da finanziare.

Strade sismi (ART. 89)

La norma stanziava 400 milioni di euro (50 milioni nel 2023, 100 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 50 milioni per il 2027) per la realizzazione di interventi sulle strade statali delle aree dei crateri sismici 2009 e 2016.

Tali risorse integrano gli investimenti già del Piano Nazionale Complementare (PNC) per le aree terremotate.

Valutazione positiva

Strada statale n.4 Salaria (ART. 90)

Al fine di garantire il collegamento con le zone colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, la norma prevede **300 milioni di euro** (50 milioni per il 2023, 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 50 milioni per il 2026) per il potenziamento, la riqualificazione e l'adeguamento della SS4 Salaria.

Con un successivo decreto MIT, di concerto con il MEF, da adottare entro il 30 aprile 2023, sono individuate le tratte da finanziare.

Valutazione positiva

Occorre ora rispettare i tempi previsti per l'emanazione del decreto MIT, con il quale verranno individuate le tratte da finanziare.

Corridoio Reno-Alpi (ART. 91) L'articolo 91 destina 22 milioni di euro per l'anno 2023, per la progettazione della linea Chiasso-Monza lungo il corridoio europeo Reno-Alpi da parete di RFI.

Valutazione positiva

Peschiera (ART. 92) La norma prevede **700 milioni di euro** (50 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030) da destinare alla realizzazione del progetto di **messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera**. (Nuovo tronco superiore acquedotto del Peschiera – dalle sorgenti alla Centrale di Salisano).

Con successivo decreto MIT, di concerto con il MEF, da adottarsi entro il 30 aprile 2023, vengono individuati da finanziare con le nuove risorse stanziare.

Valutazione positiva

Occorre ora rispettare i tempi previsti per l'emanazione del decreto MIT, con il quale verranno individuate le tratte da finanziare.

Fondo piccoli comuni a vocazione turistica (ART. 105) La norma prevede l'istituzione presso il Ministero del turismo del Fondo piccoli comuni a vocazione turistica, dotato di 34 milioni di euro (10 milioni per il 2023 e 12 per ciascuno degli anni 2024 e 2025).

Il fondo è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti, per incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità e sostenibilità ambientale.

Le modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministero del turismo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di bilancio.

Valutazione positiva

Interventi infrastrutturali polizia dello stato (ART. 113)

L'articolo 113 prevede l'istituzione di un fondo, presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso il quale assicurare la copertura finanziaria degli interventi già programmati nell'ambito di precedenti programmi di spesa in modo da compensare i maggiori costi determinati dagli aumenti dei prezzi delle materie prime e dei conseguenti aggiornamenti dei prezzari regionali, ma anche alle residue richieste di compensazione prezzi, che non trovano copertura tra le risorse a disposizione.

Il fondo è dotato complessivamente di **340 milioni di euro** (50 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032).

Valutazione positiva

Fondo per il contrasto al consumo di suolo

(ART. 127)

Ai fini di consentire interventi di **rinaturalizzazione dei suoli degradati** o in via di degrado **in ambito urbano e periurbano**, è istituito nello **stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, il **"Fondo per il contrasto al consumo di suolo"** al quale sono assegnate risorse pari complessivamente a **160 milioni di euro** per gli anni dal 2023 al 2027.

Gli stanziamenti sono destinati a **Regioni e Province** e ripartiti secondo criteri che verranno definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (*di concerto con il MIT e il MEF*). Con lo stesso decreto saranno stabilite anche le modalità di monitoraggio e di revoca delle risorse.

Valutazione positiva

È la prima volta che vengono stanziati fondi per la rinaturalizzazione di aree degradate e si tratta di un **primo concreto passo verso il saldo netto di consumo di suolo pari a zero nel 2050, chiesto dall'UE**.

Oltre al beneficio ambientale che tali interventi comporteranno, le aree così rinaturalizzate dovrebbero permettere anche un miglioramento del saldo netto del consumo di suolo (*superfici impermeabilizzate meno superfici de-impermeabilizzate*) che ogni anno l'Ispra fornisce nell'ambito del proprio rapporto.

È necessario però che vengano al più presto **chiarite in modo puntuale le tipologie di interventi che beneficeranno del finanziamento** (bonifiche siti inquinati, demolizione manufatti dismessi/degradati e conseguente de-impermeabilizzazione, piuttosto che semplice piantumazione arborea, ecc.), nonché le **modalità di gestione e spesa dei fondi** (se direttamente da parte delle Regioni o mediante assegnazione agli enti locali).

E' una misura importante inoltre per i suoi effetti sulla **mitigazione del rischio idrogeologico**. Un tema tristemente attuale, dopo il grave episodio franoso che ha colpito nei giorni scorsi l'isola di Ischia, che **dovrebbe trovare nella Legge di bilancio uno spazio adeguato**: il contrasto e la prevenzione del dissesto idrogeologico continuano a rappresentare un'**emergenza nazionale**.

In particolare occorre ripartire dal Piano ProteggItalia, finanziato nel 2019 per circa 11 miliardi di euro, chiarirne lo stato di attuazione e intervenire sulla governance, riportando ad un unico soggetto il coordinamento delle varie istituzioni coinvolte, come era stato previsto con la Struttura di Missione "Italia Sicura". Ciò consentirebbe di superare l'incertezza nell'attribuzione delle responsabilità che spesso ha determinato ritardi nel processo realizzativo.

Nella Legge di bilancio dovrebbero trovare uno **spazio adeguato anche la rigenerazione urbana** con la previsione di strumenti di incentivazione e fondi.

Come accennato anche nelle Linee programmatiche del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, **la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente**, pubblico e privato, rappresenta infatti il **principale driver per arrivare all'obiettivo europeo** del saldo netto di consumo di suolo pari a zero nel 2050.

**Sisma Italia
centrale 2016**

(ART. 134)

L'articolo 134 prevede diverse misure inerenti alla ricostruzione post sisma Centro Italia 2016. Tra queste si segnala la proroga fino al 31 dicembre 2023 dello stato di emergenza e delle misure connesse alla gestione straordinaria e lo stanziamento di risorse aggiuntive per la ricostruzione privata per un importo totale di 1.100 milioni di euro.

Valutazione positiva

L'Ance valuta positivamente la proroga di un anno dello stato di emergenza e di alcune misure connesse alla gestione straordinaria, che consentono di dare stabilità al processo di ricostruzione, soprattutto ora che si è entrati nella fase realizzativa, nonostante le difficoltà congiunturali legate agli aumenti straordinari dei prezzi dei materiali e dell'energia.

Al riguardo, sarebbe opportuno stabilizzare a livello normativo quanto previsto, fino al 31 dicembre 2022, dall'art. 1 comma 6 dell'Ordinanza Commissariale n.126, ovvero consentire, nel processo di ricostruzione, l'utilizzo combinato dei Prezzari delle regioni coinvolte dal sisma e del Prezzario Unico del Cratere.

Ciò consentirebbe di utilizzare prezzari più aggiornati e conformi al reale andamento di mercato e, al tempo stesso, di evitare nell'immediato ulteriori modifiche alle procedure per la ricostruzione, che determinano inevitabili rallentamenti, oltre che un aggravio di lavoro per gli Uffici Speciali per la Ricostruzione e per gli operatori, progettisti e imprese.

**Risorse per la
progettazione e
assistenza tecnica
per i comuni**

(ART. 138)

La norma prevede un rifinanziamento del Fondo progettazione enti locali, di cui alla Legge di Bilancio per il 2020, pari a 250 milioni di euro di cui 50 milioni nel 2023 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2024-2025.

La stessa disposizione prevede, inoltre, l'istituzione presso il MEF di un fondo, dotato di 10 milioni annui dal 2023 al 2026 per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica per i piccoli comuni (con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) al fine sostenere l'attuazione degli interventi del PNRR.

Valutazione parzialmente positiva

L'Ance valuta positivamente la scelta del Governo di rifinanziare il Fondo progettazione enti locali intervenendo su un aspetto particolarmente critico del processo realizzativo delle opere pubbliche, quello della progettazione.

Tuttavia le risorse aggiuntive previste, pari a soli 250 milioni di euro appaiono insufficienti.

Tali risorse, che si vanno ad aggiungere agli stanziamenti già previsti per il periodo 2020-2031 (2,5 miliardi di euro), consentirebbero di coprire, su un orizzonte temporale pluriennale, il fabbisogno che gli enti locali hanno manifestato già nel biennio 2021-2022 (pari a circa 2,5 miliardi secondo quanto riportato nella Relazione Tecnica al DDL).

Solo considerando l'annualità 2022, risultano finanziati 4.007 progetti per 630 milioni di euro a fronte di una graduatoria complessiva di richieste ritenute valide ai fini dell'attribuzione del contributo di 12.180 progetti per complessivi 1,5 miliardi. Ciò vuol dire che **circa 8.200 progetti per circa 870 milioni di euro non risultano ancora finanziati.**

E' evidente, quindi, la necessità di incrementare le risorse previste per il triennio 2023-2025. Ciò consentirebbe di sostenere la realizzazione dei molteplici interventi previsti nel PNRR nonché l'avvio della programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali.

**Fondi per
l'edilizia
giudiziaria**

(ART. 148)

La norma prevede 600 milioni di euro (100 milioni per l'anno 2023, euro 150 milioni per ciascun anno dal 2024 al 2026 ed euro 50 milioni per l'anno 2027) per l'adeguamento strutturale ed impiantistico degli edifici adibiti ad uffici giudiziari, anche con riferimento alla normativa antincendio, e di finanziare gli interventi finalizzati all'efficientamento energetico e all'analisi della vulnerabilità sismica degli edifici, nonché per l'ampliamento e la realizzazione di nuove cittadelle giudiziarie e di poli archivistici sul territorio nazionale e per l'acquisizione di immobili dal patrimonio demaniale, da destinare ad uffici giudiziari.

Valutazione positiva

ULTERIORI PROPOSTE

REVISIONE PREZZI APPALTI PRIVATI

Gli impatti economici conseguenti prima alla pandemia e poi al conflitto bellico hanno acceso in maniera dirompente i riflettori su una problematica rilevante finora mai concretamente affrontata se non a livello teorico: quella della gestione delle sopravvenienze che alterano, in maniera significativa, (quindi fuori da ogni immaginabile e normale alea) l'equilibrio originario delle prestazioni contrattuali in ambito privatistico.

La casistica degli effetti sui rapporti contrattuali si è manifestata finora in forma di ritardi, di sopportazione di maggiori oneri, fino alla impossibilità di adempiere alle proprie prestazioni (siano esse forniture di merci o esecuzione di lavori o prestazione di servizi), con un effetto a cascata sui vari operatori economici (e ovviamente sugli utenti finali), rendendo oltretutto difficile l'inquadramento delle varie responsabilità.

Nell'ottica di offrire una tutela e una salvaguardia ai contratti di appalto tra privati per i quali, in conseguenza del caro materiali risulta fortemente alterato il sinallagma contrattuale, è opportuno riconoscere, di diritto, l'esimente della forza maggiore e il principio della rinegoziazione delle condizioni contrattuali divenute eccessivamente onerose oltre la normale alea di tollerabilità.

Il principio della rinegoziazione ha ricevuto peraltro un pieno riconoscimento anche dalla giurisprudenza e dalla dottrina, soprattutto a seguito della pandemia da Covid-19.

SUPERBONUS 110% PER IACP

Con riferimento all'applicabilità del *Superbonus* al 110%, è necessario uno sforzo ulteriore, per consentirne il pieno utilizzo da parte dei soggetti gestori del patrimonio residenziale pubblico (IACP o Enti equipollenti).

A tale scopo, appare necessario:

- **consentire l'applicazione del *Superbonus* per** gli interventi effettuati su unità immobiliari dagli **IACP** (per il cui affidamento è necessario ricorrere alle procedure selettive pubbliche di cui al D.Lgs. 50/2016 s.m.i.) con riferimento alle spese sostenute **sino al 31 dicembre 2026** (anziché sino al 30 giugno 2023), **a condizione** che alla data del **31 dicembre 2023** siano stati **pubblicati i relativi Bandi**;
- **introdurre una specifica disposizione** normativa **che**, nell'ambito della disciplina del *Superbonus*, **consenta agli IACP di applicare lo "sconto in fattura" anche sulla quota di IVA detraibile per effetto del pro-rata**, calcolata in base alla percentuale provvisoria riferita all'anno precedente, ferma restando la necessità di effettuare un conguaglio quando sarà definita l'esatta percentuale di pro-rata, con la restituzione, senza sanzioni né interessi, di quanto eventualmente fruito in eccesso. Ciò consente agli IACP di evitare di anticipare il pagamento dell'IVA sui lavori, che attualmente blocca, per mancanza di fondi, l'esecuzione degli interventi energetici e antisismici agevolati.

INCENTIVI ALLA VALORIZZAZIONE EDILIZIA

Per rendere fattibili operazioni complesse di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente, altrimenti bloccate dal prelievo espropriativo a carico proprio della fase iniziale d'acquisto del fabbricato vetusto, energivoro e spesso non più idoneo all'uso consentito, occorre **riaprire i termini di vigenza, quantomeno fino a tutto il 2025**, degli incentivi alla valorizzazione edilizia (art.7 DL 34/2019, convertito nella legge 58/2019).

La disposizione, in vigore sino al 31 dicembre 2021, prevedeva l'applicazione delle **imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa** (200 euro ciascuna) per l'**acquisto, da parte di imprese di costruzioni, di fabbricati destinati alla demolizione e ricostruzione o alla ristrutturazione, a condizione che entro i successivi 10 anni provvedessero all'ultimazione dei lavori ed alla vendita** dei fabbricati così ricostruiti o riqualificati.

Solo in tal modo, verrebbero favoriti i processi complessi di rigenerazione urbana in chiave energetica ed antisismica comprendendo, oltre ai progetti di incisiva ristrutturazione, anche quelli di vera e propria sostituzione edilizia, che richiedono tempi attuativi notevolmente estesi

INCENTIVI ALL'ACQUISTO DI ABITAZIONI IN CLASSE ENERGETICA ELEVATA

Appare, altresì, necessario introdurre un incentivo commisurato all'ammontare dell'IVA pagata in sede di acquisto di case in classe energetica A, cedute dalle imprese costruttrici o da quelle che vi hanno eseguito interventi incisivi di recupero (similmente all'agevolazione prevista dall'art.1, co. 56, legge 208/2015, vigente nel biennio 2016-2017).

Nello specifico, si tratta di riconoscere a favore delle persone fisiche, una **detrazione Irpef pari al 75% dell'IVA pagata sugli acquisti di abitazioni in classe energetica A (siano esse prime o seconde case)**, da utilizzare in sede di dichiarazione dei redditi, ripartendone l'ammontare in **10 quote annuali costanti**.

Per massimizzarne l'effetto incentivante, si propone di limitare l'operatività dell'agevolazione agli **acquisti effettuati nel triennio 2023-2025**.

La misura risponde al duplice obiettivo di incentivare la domanda di abitazioni di nuova generazione e, al contempo, di superare uno dei principali paradossi dell'attuale prelievo fiscale che penalizza chi investe nel prodotto nuovo di qualità e premia invece chi compra un prodotto immobiliare con caratteristiche costruttive ed energetiche completamente da rinnovare. L'incentivo, infatti, abbattendo il costo dell'IVA pagata dagli acquirenti delle abitazioni nuove o riqualificate punta proprio ad eliminare la disparità di trattamento fiscale che esiste tra chi compra l'usato dal privato, con registro al 2% o al 9% sul valore catastale dell'abitazione, e chi acquista invece il nuovo o riqualificato dall'impresa, pagando l'IVA al 4% o al 10% sull'intero corrispettivo di vendita.

IMMOBILI DA COSTRUIRE: APPLICABILITA' TEMPORALE DELL'OBBLIGO DI UTILIZZO DEL MODELLO STANDARD DI POLIZZA POSTUMA DECENNALE

Risulta necessario ridefinire il periodo transitorio per l'applicabilità del modello standard di polizza indennitaria postuma decennale di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 122/2005, adottato con il decreto del ministro dello sviluppo economico n. 154/2022. Ciò in quanto la disciplina transitoria prevista dall'articolo 3 del predetto decreto risulta non tenere in considerazione alcune criticità che stanno già creando i primi contrasti interpretativi tra coloro che sono i soggetti chiamati a sottoscrivere le postume decennali (costruttori e cooperative edilizie) e le compagnie di assicurazione. Occorre, infatti, tenere presente che poiché il modello standard ha previsto una copertura estesa a tipologie di danno, prima non contemplate e soprattutto ha reso il controllo tecnico vincolante ai fini della validità delle polizze, è necessario

salvaguardare le fattispecie in cui l'applicazione delle condizioni previste dal modello standard si configurerebbero come un adempimento nei fatti impossibile. Laddove, infatti, l'intervento costruttivo fosse già in fase di esecuzione risulterebbe inattuabile richiedere il controllo tecnico.

E' opportuno pertanto che l'utilizzo del nuovo il modello standard riguardi solamente le nuove polizze sottoscritte a decorrere dal 5 novembre 2022 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale n. 154/2022) riferite però ad immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente a tale data.

Inoltre, poiché nella prassi vengono sottoscritti degli accordi preliminari di polizza (cd. polizze di attivazione) è opportuno che sia chiarito che gli stessi non debbano essere adeguati perché ciò rappresenterebbe un adempimento oneroso se non impraticabile. Al riguardo si segnala che questa linea interpretativa è condivisa anche dal Consiglio Nazionale del Notariato (si veda nota di commento al modello standard di postuma decennale, pubblicata lo scorso 10 novembre 2022).

RIDUZIONE ALIQUOTA CIGO PER EDILIZIA

Quale proposta di riduzione strutturale del costo del lavoro per il settore, si propone di equiparare l'aliquota di finanziamento della CIGO, posta a carico delle imprese edili per gli operai, a quella prevista per l'industria. Per l'edilizia, infatti, tale aliquota è attualmente pari al 4,70%, mentre per il settore industriale è pari a 1,70%-2,00%. Secondo gli ultimi dati in possesso dell'Ance, nel periodo 2002-2018, nell'ambito della gestione della cassa integrazione guadagni ordinaria presso l'INPS, nella specifica gestione edilizia si è determinato un avanzo complessivo superiore ai 4,5 miliardi di euro, con avanzi di esercizio annuali mediamente di circa 250 milioni di euro. È evidente che, per il settore edile, tenendo conto dello sviluppo determinato sia dal PNRR che dai bonus edilizi (pur con tutte le criticità del caso), si è verificato e si verificherà un deciso incremento del gettito contributivo, incluso ovviamente quello relativo alla CIGO, a fronte di una riduzione del ricorso a tale ammortizzatore da parte delle imprese edili.

DETAZZAZIONE E DECONTRIBUZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO

Si propone di introdurre un regime di detassazione e decontribuzione per le ore di lavoro straordinario, quale misura di alleggerimento del costo del lavoro a fronte di attività lavorativa prestata, appunto, oltre l'orario normale contrattuale. Peraltro, si rileva che spesso il beneficio economico per il lavoratore viene quasi di fatto annullato dall'incremento dell'aliquota applicabile.

RIPRISTINO DELLA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA INAIL PER IL SETTORE EDILE (11,50%)

Si chiede di ripristinare, con riferimento ai premi Inail, l'agevolazione contributiva specificamente prevista per il settore edile dall'art. 29 del D.L. n. 244/95, convertito con modificazioni dalla legge n. 341/95, che consiste in una riduzione annuale in misura pari all'11,50% (abrogata dalla Legge di bilancio 2019 nell'ambito della riforma delle tariffe Inail).

Questo beneficio contributivo è destinato alle imprese del settore regolarmente iscritte in Cassa Edile, per gli operai occupati con orario di lavoro di 40 ore settimanali, e a condizione che il datore di lavoro non abbia riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro nel quinquennio antecedente.

Tale misura si basa su un sistema di autofinanziamento da parte delle imprese del settore, essendo previsto che ogni anno, previa analisi dell'andamento della contribuzione del comparto edile, la riduzione contributiva sia stabilita con apposito decreto ministeriale.

DETAZZAZIONE E DECONTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DELLE ORE DI FORMAZIONE

Si propone di introdurre un regime di detassazione e decontribuzione totale della retribuzione delle ore di formazione professionale e di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ciò al fine di promuovere il ricorso alla formazione, indispensabile per perseguire l'obiettivo di incrementare i livelli di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e di implementare lo sviluppo professionale dei lavoratori.

EQUIPARAZIONE DEI CRITERI DI COMPUTO DEL LIMITE MASSIMO DI DURATA DELLA CIGO

Si propone di escludere, anche per le imprese edili, gli eventi oggettivamente non evitabili dal computo del limite massimo di durata della CIGO. Diversamente dagli altri settori, infatti, in edilizia, pur in presenza di un'aliquota contributiva più alta, i periodi di sospensione dell'attività lavorativa imputabili ad eventi oggettivamente non evitabili (es. eventi meteo) sono conteggiati nel limite massimo di fruizione della CIGO stessa, pari a 52 settimane in un biennio mobile. Si chiede, quindi, di equiparare i criteri di conteggio della durata della cassa integrazione ordinaria tra i diversi settori produttivi.

CONTRIBUTO DELLO 0,30% DESTINATO ALLA FORMAZIONE

Si propone di prevedere che il contributo dello 0,30% versato dalle imprese edili all'Inps e non destinato specificatamente ai relativi Fondi Interprofessionali (per l'industria Fondimpresa) sia riservato al sistema bilaterale dell'edilizia.

Si tratta degli Enti unificati Formazione e Sicurezza, presenti in maniera capillare su tutto il territorio, la cui attività è promossa e coordinata a livello nazionale dal Formedil – Ente Unico Formazione e Sicurezza. Il costo di tali Enti è interamente a carico delle imprese edili, che pagano un contributo, pari all'1% della massa salari, che consente al settore di "autofinanziare" un investimento di risorse in materia di formazione e sicurezza pari a circa 60 milioni di euro annui.

La proposta di destinare al suddetto sistema bilaterale il contributo dello 0,30%, non destinato a Fondimpresa, è finalizzata a supportare questo significativo investimento del settore nei temi della formazione e della sicurezza.

DEFINIZIONE AGEVOLATA

Si propone di consentire alle imprese responsabili in solido con il datore di lavoro per le omissioni contributive da questi realizzate, tenuto conto anche dell'attuale momento di difficoltà del sistema economico, di poter effettuare il versamento integrale delle somme dovute a titolo di contributi o premi, senza la corresponsione delle sanzioni e delle somme aggiuntive ad essi relativi. Inoltre, al fine di agevolare le suddette imprese, si propone il versamento integrale di quanto dovuto o in unica soluzione, entro il 30 aprile 2022, o tramite il pagamento rateale per un massimo di 18 rate consecutive.

Peraltro, va considerato che dal 2012, a seguito di un'apposita modifica dell'art. 29 del d. lgs. n. 276/2003 in materia di responsabilità solidale, il legislatore ha già stabilito che le sanzioni accessorie e le somme aggiuntive derivanti dall'omissione contributiva del subappaltatore non devono essere poste a carico dell'appaltante obbligato solidale.

Inoltre, la suddetta possibilità di definizione agevolata dovrebbe essere prevista anche per le particolari fattispecie in cui i debiti contributivi nei confronti degli enti previdenziali pubblici non sono affidati agli agenti della riscossione (anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale). Ci si riferisce, in particolare, ai debiti contributivi rivendicati dagli Istituti previdenziali che non riguardano il datore di lavoro direttamente responsabile dell'inadempimento ma gli obbligati solidali, ai sensi dell'art. 29 sopra citato.

Con la suddetta proposta, pertanto, si consentirebbe il riconoscimento del medesimo trattamento in materia di sanzioni e somme aggiuntive, previsto dall'attuale formulazione dell'art. 29 predetto, anche ai debiti contributivi riferiti a periodi antecedenti al 2012, superando l'ingiustificata disparità di trattamento in essere, nonché l'applicazione delle previsioni in materia di definizione agevolata, di cui all'art. 3 del D.L. n. 119/2018, ai debiti di natura contributiva nei confronti degli enti previdenziali pubblici non affidati agli agenti della riscossione.

RIVALUTAZIONE IMPORTO ESENZIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA PER INDENNITÀ DI TRASFERTA E PER INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA

Si chiede di procedere alla rivalutazione delle soglie di esenzione fiscale e contributiva previste dall'art. 51 del DPR n. 917/1986 rispettivamente per l'indennità sostitutiva di mensa (ovvero le "indennità sostitutive della somministrazione di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione" di cui alla lettera c) del comma 2 del citato art. 51) e per le indennità di trasferta (di cui al comma 5), in attuazione della facoltà prevista in via generale dal comma 9 del medesimo articolo.

Tale ultima comma, infatti, prevede la possibilità di rivalutare con DPCM gli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, ai sensi del citato art. 51 del TUIR, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998. A tal fine, nella legge finanziaria (oggi legge di bilancio) relativa all'anno per il quale ha effetto il suddetto DPCM si fa fronte all'onere derivante dall'applicazione del decreto stesso.

Si ricorda che tale rivalutazione non è mai stata effettuata, tanto da rendere nel tempo (dal 1998 ad oggi) l'importo delle suddette soglie di esenzione del tutto inadeguato rispetto alla

finalità di alleggerire il carico contributivo e fiscale gravante sulle predette indennità. Basti pensare, ad esempio, che il limite di non imponibilità dell'indennità sostitutiva di mensa sopra citata è tuttora pari a 5,29 euro (ossia 10.000 lire) al giorno.